



10 16842  
Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
71/FL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 103 /DA del 05 MAR 2019

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 215 del 30/12/2014 - Matafù Carmelo. Giudizio di opposizione all'esecuzione Cas/Barrilà Giovanna. – Tribunale di Messina R.G. n° 1697/13.

#### Premesso:

**Che** è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di proporre opposizione alla procedura esecutiva promossa della sig.ra Barrilà Giovanna dinanzi al Tribunale di Messina;

**Che** con decreto dirigenziale n° 692 del 24/04/2014 ex n° 1092 del 08/07/2013, si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.131, impegno n° 1040/14, reimp. n° 1120/18 per l'importo di € 450,00 oltre IVA;

**Che** l'opposizione all'esecuzione si è conclusa con Ordinanza R.G. n° 1697 che si allega;

**Considerato** che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 215 del 30/12/2014 per l'importo di, € 449,28 oltre IVA che si allega;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

### D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 215 del 30/12/2014 che si allega in copia, dell'importo di € 449,28 oltre IVA, all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388;
- **Dare atto che la somma di € 0,72 costituisce economia di spesa;**
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minardi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 1022 Atto n. 103 del 2019

Impegno assunto Cap. 131/R Bil. 2019

Provvedimento 1120/18

Messina 03-04-19

Il Funzionario

**Avv. Carmelo Matafu'**  
98123 Messina - V.le S. Martino, n. 146  
P. IVA: 01224840833 C.F.: MTFCL57P30E571C  
Tel.: 090 - 694001 - Fax 090-691648  
Librizzi (ME) il 30-09-1957

Data 30.12.2014  
Fattura n. 215/2014

Spettabile  
Consorzio Autostrade Siciliane  
C.DA SCOPPO  
98122 Messina (ME)

P. IVA: 01962420830  
C. F.: 01962420830

Prat. 2012/0496 - CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE/ Barrilà Giovanna - Opposizione all'esecuzione -  
Tribunale del Lavoro Messina Lavoro - RG: 1697/2013 - Indeterminabile - dec n. 692/DA/014 del 24/04/2014 ex  
1092/DA del 08/07/2013.

	<i>Non Imponibile</i>	<i>Imponibile</i>
Competenze		375,64
Spese generali forfettarie 15,00%		56,36
		<hr/>
Totali generali		432,00
Cassa Previdenza	4,00 % di 432,00	17,28
		<hr/>
Totale Imponibile IVA		449,28
IVA	22,00 % di 449,28	98,84
		<hr/>
Totale Documento		548,12
Ritenuta d'Acconto	20,00 % di 432,00	86,40
		<hr/>
<b>Importo dovuto</b>		<b>Euro 461,72</b>

Imposta ad esigibilità differita art. 6 comma 5 DPR 633/1972

Il pagamento puo' essere effettuato con accredito sul C/C N. 11/0388, cod. Iban : IT 67 I 03019 16502  
000000110388 RSAN IT 3P

BARRICA  
GIUANNA

Tribunale di Messina  
Ufficio delle esecuzioni civili  
Il G.O.E.

Letti gli atti, esaminato l'atto di opposizione all'esecuzione con il quale l'esecutato C.A.S., Consorzio per le Autostrade Siciliane, eccepisce l'ineseguibilità della sentenza posta a fondamento della procedura esecutiva, per carenza del requisito della liquidità del diritto azionato, scioglie la riserva osservando quanto segue.

Sebbene in sentenza non sia indicato l'esatto importo della somma dovuta alla creditrice esecutante, tuttavia la stessa sentenza indica i criteri di calcolo e gli elementi per rendere determinabili gli importi dovuti, con semplici operazioni aritmetiche;

la sentenza, infatti, ha riconosciuto alla esecutante Misiti Tommasa il diritto al risarcimento del danno pari a venti mensilità, da commisurarsi in base alla retribuzione globale di fatto risultante dall'ultima busta paga;

per la determinazione della somma dovuta alla Misiti non è necessario fare ricorso a elementi estranei al giudizio concluso e non determinabili per legge, per cui si ritiene che il credito invocato abbia il necessario requisito di certezza, oltre che i requisiti di liquidità ed esigibilità.

Per giurisprudenza maggioritaria, il diritto soggettivo è certo non solo quando il suo contenuto è precisamente determinato, ma anche quando sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi indicati nella sentenza che lo accertano in modo definitivo e non vengano mosse contestazioni specifiche dall'obbligato (Cass. n. 6611/97); si precisa, inoltre, che una sentenza di condanna costituisce di per sé titolo esecutivo quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo delle somme dovute, queste possano essere quantificate con un semplice calcolo matematico, purché tuttavia gli elementi posti a base del calcolo, oltre che incontrovertibili e noti ad entrambe le parti, siano stati tenuti presenti come premessa logica indispensabile della decisione (così Cass., sez. lav., 6/03/1996 n. 1741), come nel caso di specie, ove le buste paga sono state prodotte in giudizio e richiamate in sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c., ritenuto che i motivi di opposizione non siano fondati

RIGETTA

L'istanza di sospensione della procedura esecutiva

FISSA

Termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di opposizione.

Premesso l'atto di pignoramento eseguito presso Unicredit s.p.a. nella qualità di terzo pignorato in quanto tesoriere, eseguito ad istanza della creditrice Misiti Tommasa, nta a a Messina il



23.04.1959, c.f. MSTTMS59D63F158U, in danno di CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane, per la soddisfazione del credito di cui al titolo esecutivo in atti;

vista la dichiarazione resa in udienza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dal terzo pignorato, nella quale si evidenzia che il saldo di cassa sarebbe sufficiente per consentire il soddisfo dell'odierno creditore, ma che le somme in questione costituiscono, in relazione a ciascun semestre, oggetto della corrispondente delibera di impignorabilità;

rilevato che l'impignorabilità è stata legittimamente rilevata dal tesoriere, in quanto, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 l'impignorabilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

considerato che la disciplina in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n.211) nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità ivi prevista non opera qualora siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento (o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno di spesa);

ritenuto che, per il principio della vicinanza della prova spetti al debitore esecutato provare che i pagamenti siano stati effettuati nel rispetto dell'ordine cronologico, così come sancito dalla Suprema Corte;

considerato che l'esecutato non ha fornito la prova di aver rispettato, nell'emissione dei mandati di pagamento, le condizioni sopra descritte;

ritenuto, pertanto, che in concreto non vi è alcuna prova della sussistenza dei presupposti perché possa applicarsi il regime di impignorabilità eccepito dal debitore e che le somme staggite sono liberamente assoggettabili ad esecuzione forzata;

Ritenuto che le memorie di costituzione di Impalà Domenica, Gregorio Tiziana, Mandanici Gaetana, Caporlingua Grazia, Barillà Giovanna non possono considerarsi validi atti di intervento perché non iscritti a ruolo;

considerato che il credito fatto valere da Misiti Tommasa ammonta a €. 53.002,34, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;

liquidate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento di esecuzione in €. 2.600,00, oltre c.p.a., i.v.a. e 15% rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Tribulato.

P.Q.M.

Assegna in pagamento al creditore esecutante, salvo esazione, la somma dichiarata dovuta dal terzo esecutato, e ciò a totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati;

DICHIARA

il terzo libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma che verserà ai creditori suindicati contro rilascio di relativa quietanza;

LIQUIDA

al terzo per le spese sostenute la somma di € 10,00, autorizzandolo a prelevarla da quanto dichiarato dovuto al debitore esecutato

DISPONE

Lo svincolo della somma che eventualmente residua.

Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza i creditori al ritiro dei titoli.

Messina,

Il Cancelliere

Il G.E.  
Avv. Massimo Morgia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Messina, 28-10-2014  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Grazia Cundari